



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
C.F. 82004000871
Viale Mario Milazzo, 218 – 95041 Caltagirone

NOTA INFORMATIVA PER IL TESTIMONE

➤ **L'obbligo di testimoniare**

La testimonianza costituisce **un dovere, a cui la persona non può sottrarsi**.

Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel caso in cui per il giorno dell'udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'**impedimento**. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'**accompagnamento coattivo** e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. .

Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.

L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

➤ **Il permesso del datore di lavoro**

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

➤ **Chi può astenersi**

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare.

- I prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.
- Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)
- Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

- I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

➤ **Le sanzioni**

Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

➤ **Indennità e rimborsi**

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un'indennità.

- Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

- Ai testimoni non residenti spetta l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

- Ai testimoni non residenti spetta, inoltre, il **rimborso delle spese di viaggio** sostenute *seguendo il tragitto più breve*, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di *seconda classe* sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. E' necessario presentare o inoltrare in seguito i biglietti utilizzati all'Ufficio Spese di Giustizia.

- *in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire titolo di viaggio (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) in alternativa ai titoli di viaggio potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo smarrimento o l'uso di mezzi diversi da quelli di linea.*

Sono escluse dal rimborso le spese di vitto e alloggio e dei mezzi privati.

➤ **Liquidazione delle spese di viaggio**

La domanda di liquidazione, corredata dalla cedola di citazione e dai biglietti di viaggio in originale, deve essere presentata presso la Cancelleria penale del Tribunale utilizzando o compilando in sede l'allegato modulo.

La domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza.

La modalità di pagamento prevista è con accredito sul conto corrente intestato al richiedente.

➤ **Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale**

L'art. 166 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.